


DEFINIZIONE n.° 31/2015

Oggetto: Provvedimento archiviazione controversia prot. 1481/COM/13 del 19/11/2013- Ditta GEST ENERGY di Lucrelli s.r.l. de contro Telecom Italia S.p.a. – Wind Telecomunicazioni S.p.a.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca



Il Direttore
Dott. Vincenzo Toma



IL DIRETTORE DEL
CO.RE.COM DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*


VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);



VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA la legge della regione Molise n.° 18 del 26 agosto 2002 recante *"istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni"*

VISTA l'istanza il sig. Lucarelli , titolare della Ditta Gest Energy sita in via Molise n.° 93 Bojano (CB), inviata in data 18/11/2013 alla Pec del CO.RE.COM Molise, mediante il formulario GU14 assunta in data 19/11/2013 al n.° di prot. 1481/COM/13 avverso le compagnie telefoniche Telecom Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.

VISTI gli atti del procedimento e il verbale di Udienza di definizione del 16/12/2013;

VISTA la nota del funzionario responsabile, che è parte integrante del presente atto, dalla quale si evince che in tale udienza di definizione la parte istante, rappresentata dalla sig.ra Palladino , delegata dal sig. Lucarelli  a rappresentare la Gest Energy per tale controversia, ha concordato un indennizzo con Telecom Italia S.p.a. e dichiara e sottoscrive *"di accettare l'accordo e di non aver nulla a che pretendere sulla presente controversia"* così come riportato nel relativo verbale di definizione (Udienza del 16 dicembre 2013);



VISTO l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS e successive modificazioni il quale prevede l'archiviazione del procedimento se *"risulti che la richiesta dell'utente sia stata pienamente soddisfatta"*;

RITENUTO che la dichiarazione della parte istante *"di accettare l'accordo e di non aver nulla a che pretendere sulla presente controversia"* comporti l'estinzione della controversia e conseguente liberatoria per gli operatori interessati;

DETERMINA


Di archiviare l'istanza di definizione dell'utente sig. Lucarelli, titolare della Ditta Gest Energy sita in via Molise n.° 93 Bojano (CB), per le motivazioni espresse ed in forza dell'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS e successive modificazioni.

Di stabilire, che ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS e successive modificazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti.

Il presente provvedimento è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, lì 14 ottobre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Toma



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura, ed è composta di n. 4.... fogli, di cui 2.... allegati che consistono in 4.... facciate scritte compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore

Al Segretario Generale
del consiglio regionale del Molise
Dott. Vincenzo Toma
SEDE

Oggetto: Procedura archiviazione controversia prot. 1481/COM/13 del 19/11/2013- Ditta GEST ENERGY di Lucarelli P contro Telecom Italia S.p.a. – Wind Telecomunicazioni S.p.a.

In data 18/11/2013 il sig. Lucarelli Raffaele, titolare della Ditta Gest Energy sita in via Molise n.° 93 Bojano (CB), invia alla Pec del CO.RE.COM Molise, istanza di definizione mediante il formulario GU14 assunta in data 19/11/2013 al n.° di prot. 1481/COM/13 avverso le compagnie telefoniche Telecom Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.

In data 29/10/2013 alle ore 10,30 presso la sede del CO.RE.COM Molise si svolge Udiienza di conciliazione per la controversia in oggetto, nella quale le parti non raggiungono nessun accordo.

Tale istanza viene discussa in sede di Udiienza di definizione del 16/12/2013. In tale udiienza di definizione la parte istante rappresentata dalla sig.ra Palladino appositamente delegata, sempre attraverso il formulario GU14, dal sig. Lucarelli . . . rappresentare la Gest Energy per tale controversia, essendo addivenuta ad un accordo a titolo di indennizzo con Telecom Italia S.p.a. dichiara " *di accettare l'accordo e di non aver nulla a che pretendere sulla presente controversia*" così come riportato nel relativo verbale di definizione.

per quanto premesso,

si propone che l'istanza venga archiviata.


In allegato la copia del verbale di udiienza di definizione.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, lì 13 ottobre 2015

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca



**CONTENZIOSO Ditta GEST. ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE/ TELECOM
ITALIA spa
N. GU14 N.75/2013
VERBALE di UDIENZA DI DEFINIZIONE**

Il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 12,45 presso la sede del CORECOM MOLISE, si è tenuta l'udienza ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera 173/07/CONS, nell'ambito del contenzioso summenzionato, alla presenza del Dott. Francesco Colucci, Responsabile del Procedimento della presente controversia.

Per la parte istante è presente la sig.ra Palladino ... a delegata dalla stessa con carta di identità n. AK 3793521 rilasciata in data 5/9/2006 DAL Comune di Bojano;

Per Telecom Italia spa è presente l'avv. Di Pietro ... su delega dell'avv. Nunzio ..., procuratore speciale di Telecom Italia (conferita con atto del 13/12/2013 agli atti del procedimento) ed identificata con carta di identità n. AR6377790 rilasciata dal Comune di Taurasi 8/7/2011.

Per Wind Telecomunicazioni spa: nessun rappresentante è presente.

Il Responsabile del procedimento, dichiara aperta l'udienza e chiede preliminarmente alle parti se esiste procedimento giudiziario in corso sul medesimo oggetto del presente procedimento. Le parti confermano che non esiste alcun procedimento giudiziario in corso. L'istante si riporta a tutto quanto dedotto nel mod. GU14 e nelle successive memorie e chiede l'indennizzo previsto dalla vigente normativa.

Telecom si riporta alle memorie depositate.

L'avv. Di Pietro, per conto di Telecom si impegna a riattivare entro gg.15 lavorativi dalla data odierna, la linea telefonica 0874-777660, senza tecnologia RTG né ISDN, che consenta semplicemente le sole chiamate in entrata ed uscita. Corrisponde inoltre a titolo di indennizzo e spese la somma di €.800,00 ai soli fini transattivi e senza ammissione di responsabilità. Tale somma sarà corrisposta mediante bonifico sul codice iban IT88N0200840971000002712315 Banca Unicredit filiale di Bojano entro gg. 90 da oggi.

Parte istante accetta e dichiara di non aver nulla a che pretendere sulla presente controversia. **Il presente accordo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.2 comma 24, lett. b) della legge 481 del 1995.**

L'udienza si conclude alle ore 13,10. Letto, confermato e sottoscritto.

p. PARTE ISTANTE

Palladino

p. TELECOM ITALIA spa

Avv. Erminia di Pietro

p.CO.RE.COM.

dr. Francesco Colucci

PER WIND TELECOMUNICAZIONI.: assente.

